

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese

LEGGE REGIONALE: "Provvidenze per lo sviluppo dell'Artigianato Pugliese".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Titolo I

Contributi in conto interesse alle imprese artigiane pugliesi
sui mutui a medio termine su prefinanziamenti e concessione di
garanzia regionale.

Art. 1

La Regione concede contributi in conto interessi sui
mutui contratti dalle imprese artigiane iscritte negli albi
provinciali della Regione Puglia, loro cooperative e consorzi,
che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956,
n. 860, e destinati alla costruzione, all'acquisto, all'
ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, compreso
l'acquisto di macchine ed attrezzi e la formazione di scorte.

Art. 2

Il Consiglio regionale, relativamente alla quota di
contributi di competenza della Regione, con regolamento, de-
terminerà i criteri prioritari, preferenziali o selettivi per
categorie, per zone e per investimenti nella erogazione dei
contributi di cui al precedente articolo, sulla base delle fi-
nalità di sviluppo e delle linee di programmazione.

Sino alla data di emanazione delle direttive di cui al
precedente comma, le presenti provvidenze vengono erogate con

le stesse modalità e condizioni stabilite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 3

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all'art. 1, la Regione partecipa con proprio conferimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, numero 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente gli importi massimi ammissibili dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, a pari condizioni, indipendentemente dal conferimento regionale medesimo e fino ai limiti massimi fissati dalle norme statali.

Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dal conferimento statale di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull'intero importo del finanziamento.

Art. 4

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste

dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con gli Istituti di Credito, concede inoltre contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di credito potranno accordare in ordine alle istanze di credito agevolato, rivolte alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell'ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato e sino all'approvazione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Sono esclusi da tale agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli Istituti ed Aziende di credito che non ottengano successivamente l'ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La quota di interessi a carico delle imprese artigiane beneficiarie sarà pari al tasso agevolato di interesse fissato per il Mezzogiorno con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 capo VI, e successive modificazioni.

Art. 6

E' istituito presso la Regione Puglia un "Fondo regionale di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane pugliesi, effettuate, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del "Fondo" in base ai criteri e alle modalità previsti dal Regolamento di attuazione.

La predetta garanzia è di natura sussidiaria e si esplica sull'intero ammontare della perdita, in linea capitale, che gli Istituti ed Aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La stessa garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi nazionali o regionali.

Su domanda documentata degli Istituti ed Aziende di credito interessati, potrà essere concesso un anticipo, nella misura massima del 30% della perdita finale prevista e relativa a ciascuna operazione assistita dalla garanzia sussidiaria del Fondo regionale, purchè sia già iniziata la procedura di riscossione coattiva del credito.

Art. 7

Le dotazioni finanziarie del "Fondo regionale di garanzia" sono costituite :

- a) dalle somme che gli Istituti ed Aziende di credito dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50% che gli stessi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario in linea capitale dei finanziamenti che siano ammessi alla medesima garanzia regionale;
- b) da un contributo della Regione di L. 1.200 milioni per l'esercizio 1978 e di L. 1.000 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi;
- c) da eventuali contributi dello Stato, Istituti ed Aziende di credito, enti, associazioni e terzi interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle Aziende artigiane pugliesi;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- d) dagli interessi attivi rivenienti dal deposito delle somme di cui al presente articolo.

Art. 8

Il Fondo regionale di garanzia è amministrato da un Comitato così composto:

- a) dall'assessore regionale all'Artigianato, che assume la funzione di Presidente;
- b) dall'assessore regionale al Bilancio o un suo funzionario delegato;
- c) da cinque Consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di Vice Presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno;
- d) da un funzionario dell'Ufficio regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, designato dalla Cassa stessa;
- e) da quattro esperti scelti tra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionale, operanti in Puglia da oltre dieci anni ed in almeno tre province;
- f) dal Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato.

Alle riunioni del Comitato assistono, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'Artigianato.

Detto Comitato è nominato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In difetto di qualche designazione, il Presidente della Giunta regionale sostituisce l'esperto non designato da qualcuna delle Associazioni interessate con altro esperto designato dalle altre Associazioni.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine :

- a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli Istituti ed Aziende di Credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2 della presente legge e del Regolamento di attuazione;

- b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui alla lettera a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
- c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta da parte degli Istituti ed Aziende di Credito.

TITOLO II

Concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane

Art. 9

La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato, eroga alle imprese artigiane, singole o associate, iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi in conto capitale per:

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;
- b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
- c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
- d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dello ambiente;
- e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

Art. 10

Le categorie artigiane da ammettere ai benefici di cui al precedente articolo, sono stabilite nel Regolamento, su proposta dell'Assessore al ramo, sentita la Commissione Consiliare competente e previa consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 11

I contributi di cui all'art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nella seguente misura:

- 15% per le opere di cui al punto a) del precedente art. 9. Tale contributo sarà elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici per le attività di artigianato artistico purchè tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 40% per gli investimenti di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente art. 9.

L'ammontare del contributo in conto capitale non potrà, comunque, superare l'importo di £. 15.000.000 ed è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e con i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano alcuna riduzione.

Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi statali e regionali.

Le domande di contributo di cui al primo comma del presente articolo devono essere presentate alle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dopo l'istruttoria in ordine cronologico di arrivo, formuleranno le proposte all'assessorato competente, il quale dovrà, rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla Giunta l'impegno di spesa relativo.

Art. 12

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo pre
visto dall'art. 9 possono presentare ulteriore domanda per un suc
cessivo contributo alle seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno tre anni per i macchinari e le attrez
zature e cinque anni per le opere murarie dalla data di presenta
zione della precedente domanda accolta anche in applicazione del
la L.R. 25.1.1974, n. 7;
- b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto am
messo a contributo.

I beneficiari dei contributi sono vincolati alle seguenti condi-
zioni:

- a) non possono essere alienati per almeno tre anni le attrezzature
e gli impianti e per almeno cinque anni le opere murarie dalla
data di riscossione del contributo in conto capitale previsto
dall'art. 9 della presente legge, salvo l'autorizzazione dello
assessore competente, pena l'obbligo della restituzione da par-
te del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;
- b) nel caso che l'artigiano beneficiario del contributo in conto ca
pitale si cancelli dall'Albo provinciale degli artigiani nei pri
mi tre anni dalla data di riscossione del contributo è soggetto
alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidi
tà permanente del beneficiario.

Art. 13

L'impresa beneficiaria del contributo in conto capitale,
sotto comminatoria di revoca del contributo stesso, è tenuta:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di la
voro di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'Assessore competente.

TITOLO III

Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani.

Art. 14

La Giunta regionale è autorizzata, previo parere della Commissione consiliare competente, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali alle Associazioni regionali degli artigiani che siano emanazioni di organizzazioni nazionali operanti minimo in tre provincie della Puglia da almeno 10 anni.

Art. 15

Le sovvenzioni di cui all'art. 14 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione e sviluppo dell'associazionismo ad incrementare l'assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica, sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane pugliesi costituite in forma singola o associata.

Art. 16

La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle Associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile.

Le sovvenzioni previste dall'art. 14 sono annualmente ripartite tra le Associazioni regionali di cui al citato articolo 14 nel modo seguente :

- a) per il 40% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;
- b) per il 60% rimanente, alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta all'ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le Commissioni provinciali dell'Artigianato presso le Camere di Commercio.

Art. 17

I contributi di cui all'art. 14 dovranno essere ripartiti dalle organizzazioni interessate per provincia.

Le domande dovranno essere corredate del rendiconto relativo all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

Per l'anno 1978 la domanda per l'erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corredata da un preventivo dell'attività da svolgere.

Art. 18

Il Regolamento di attuazione della presente legge dovrà essere prorogabilmente emanato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 19

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978,
sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

<u>- PARTE 2^a - SPESA -</u>	<u>COMPETENZA</u>	<u>CASSA</u>
- Cap.276/1 - "Contributi in conto interessi" di cui all'art. 1	L.2.200.000.000=	L.2.200.000.000=
- Cap.276/2 - "Contributi in conto interessi per prefianziamenti" di cui all'art. 5	" 500.000.000=	" 500.000.000=
- Cap.276/3 - "Fondo di garanzia regionale" di cui all'art. 7	"1.200.000.000=	" 1.200.000.000=
- Cap. 276/4- "Contributi in conto capitale" di cui all'art. 9	"4.000.000.000=	" 4.000.000.000=
- Cap.276/5 - "Provvidenze a favore delle associazioni regionali artigiane di cui all'art. 14	" 300.000.000=	" 300.000.000=
	<u>L.8.200.000.000=</u>	<u>L.8.200.000.000=</u>
	=====	=====

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 20

La legge regionale 25 gennaio 1974, n. 7 è abrogata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 4 maggio 1978
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.


IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna-Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

▲ 9 MAG. 1978

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE

N. 4733/22602

Bari, 8-6-7978

Visto, ai sensi e per gli effetti del'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(MONTICANTINI)

[Handwritten signature]